



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 746 e 748, comma 2, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione n.391/2013 del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che abroga il Regolamento (CE) n.1794/2006;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.65 del 17 marzo 2008, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del regolamento (CE) n.1794/2006 ed, in particolare, l'articolo 3, recante "Esclusione esenzioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTI i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n.589385 del 14 dicembre 2016 e n.395882 dell' 11 agosto 2017;

VISTO il contratto (scrittura privata) n. 49/sp/2014 del 3 aprile 2014, per l'espletamento del servizio di trasporto aereo, per un periodo di trentasei mesi, di organi e di equipe medica, per attività di espianto e di trapianto, nonché di pazienti tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Consorziale di Bari e Stabilimento Giovanni XXIII" e la società AEROPA;

CONSIDERATA la corrispondenza certificata intercorsa tra le parti prima della scadenza del contratto dalla quale si evince che, in data 31 marzo 2017, era in corso di adozione il provvedimento di proroga dello stesso da parte della citata Azienda ospedaliero-universitaria;

VISTA la deliberazione del direttore generale della ASL di Bari n.455 del 10 aprile 2017 con la quale, ai sensi dell'art.2 del citato contratto, è stata disposta la proroga al 3 aprile 2018 per l'espletamento del suindicato servizio;

CONSIDERATO che la società AEROPA esercita, con i propri aeromobili CESSNA marche I-GGLB, I-GGLC e I-AUNY, l'attività di trasporto per via aerea di cui al suindicato contratto n. 49/sp/2014 e secondo le modalità nello stesso convenute;

VISTA la lettera del 4 maggio 2017, acquisita dalla competente Direzione generale del trasporto aereo con prot.n. 2025 del 5 maggio 2017, con la quale la società AEROPA ha richiesto il rilascio del provvedimento di equiparazione ai sensi dell'art.746, comma 1, del codice della navigazione e relative esenzioni per i propri aeromobili CESSNA AIRCRAFT-CITATION 550II, marca I-GGLB, avente numero di serie n.550-0393, certificato

d'immatricolazione n. 12041, l'aeromobile CESSNA AIRCRAFT-550, marca I-GGLC, avente numero di serie n.550-0081, certificato d'immatricolazione n. 11990, e l'aeromobile CESSNA AIRCRAFT-501, marca I-AUNY, avente numero di serie n.501-213, certificato d'immatricolazione n. 07359, ed ha evidenziato che tale richiesta è connessa con l'espletamento del servizio svolto con gli aeromobili stessi in esclusiva ed in regime di convenzione sia con l'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico di Palermo (ISMETT) che con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Consorziiale di Bari e Stabilimento Giovanni XXIII";

VISTA la lettera del 29 novembre 2017, acquisita dalla competente Direzione generale del trasporto aereo con prot.n. 5603 del 30 novembre 2017, con la quale la società AEROPA ha chiesto di dar corso alla propria istanza di equiparazione limitatamente al servizio svolto per l'Azienda Ospedaliero Universitaria-Consortiale-Policlinico di Bari in forza del suindicato contratto;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui si chiede l'equiparazione agli aeromobili di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale;

SU PROPOSTA della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo prot. n.944 del 21 febbraio 2018;

DECRETA:

Art. 1

1. E' riconosciuta, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione e per il periodo compreso tra il 5 maggio 2017 ed il 3 aprile 2018, l'equiparazione ad aeromobile di Stato all'aeromobile CESSNA AIRCRAFT-CITATION 550II, marca I-GGLB, avente numero di serie n.550-0393, certificato d'immatricolazione n. 12041, all'aeromobile CESSNA AIRCRAFT-550, marca I-GGLC, avente numero di serie n.550-0081, certificato d'immatricolazione n. 11990 ed all'aeromobile CESSNA AIRCRAFT-501, marca I-AUNY, avente numero di serie n.501-213, certificato d'immatricolazione n. 07359, di proprietà della società AEROPA.

Art. 2

1. L'attività degli aeromobili di cui all'articolo 1, svolta per il perseguimento delle finalità convenute con la scrittura privata n. 49/sp/2014 del 3 aprile 2014 e con i termini e le modalità con la stessa definiti, è esentata, per il periodo compreso tra il 5 maggio 2017 ed il 3 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 748, comma 2, del codice della navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa ad esclusione delle tariffe di rotta e terminale e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,


Graziano Delrio